


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TRECENTA



Scuola Primaria Bagnolo



Scuola Primaria Baruchella



Scuola Primaria
Trecenta



Scuola Secondaria di
1° grado Baruchella



Scuola Secondaria
di 1° grado Trecenta

CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
D' ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D' ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

VISTA l'ipotesi di accordo per l'a.s. 2019/2020 sottoscritta in data 14/07/2020;
VISTO che l'art. 7 comma 8 del CCNL del Comparto Scuola del 19/04/2018 prevede che trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi della contrattazione integrativa d'Istituto al Collegio dei Revisori dei Conti, ove non vengano mossi rilievi in merito alla compatibilità finanziaria, il contratto integrativo d'Istituto potrà essere stipulato in via definitiva producendo i conseguenti effetti;
VISTO il parere positivo del Collegio dei Revisori di Conti come da verbale datato 29/07/2020;

VIENE STIPULATO IN VIA DEFINITIVA

il presente Contratto Integrativo di Istituto per l'a.s. 2019/2020.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/2020.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 01 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. La vigenza temporanea in particolare non interviene per la parte economica (TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO) in quanto annualmente dovrà essere sottoscritto un nuovo accordo con decorrenza dal 01 settembre.
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto di istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
5. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
 3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali (D.S. — R.S.U.- OO.SS. Territoriali).
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione Integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva

- d. Interpretazione autentica, come da art. 2
 - e. Apertura del confronto.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

- a) Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- b) Il Dirigente, sentita la RSU, indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
- c) L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
- d) Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 4 bis — Apertura del confronto

- a) Il Dirigente può proporre alla RSU ed ai sindacati l'apertura del confronto, contestualmente all'invio dell'informazione (Art. 6). Le materie di confronto sono contenute nell'art. 22, comma 8, lett. b (orario del personale e individuazione dello stesso per le attività da retribuire; assegnazione alle sedi di servizio; fruizione dei permessi per l'aggiornamento; promozione della legalità,)
- b) RSU e Sindacati a seguito dell'informazione — entro 5 gg — possono chiedere il confronto e di conseguenza il Dirigente deve convocare l'incontro (Art. 6).
- c) Il periodo del confronto non può essere superiore a 15 gg (Art. 6) ed al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
- d) Nel periodo del confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso (Art. 8).

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'art. 9, comma 4; dall'art. 33, comma 2; dall'art. 34, comma 1; dall'art. 51, comma 4, dall'art. 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/2009, nonché da ogni altra materia previste da norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; la contrattazione collettiva integrativa di istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
4. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni delle vigenti norme del CCNL indicate accanto ad ogni voce:

- a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art.6, co.2, lett.j);
- b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6, co.2, lett.k);
- c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art.6, co.2, lett. l);
- d) compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9, co.4);
- e) compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art.33, co.2);
- f) compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art.34, co. 1);
- g) modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art.51 , co.4);
- h) indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art.88, cc. 1 e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

Sono oggetto di informazione preventiva:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e. utilizzazione dei servizi sociali;
- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
- c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

I . Sono materie di informazione successiva:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato in ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, un locale della scuola secondaria di primo grado "Badaloni" di Trecenta per la propria attività sindacale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e l'eventuale utilizzo di un PC.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e il rispetto del normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, per garantire i servizi essenziali di cui al precedente comma è indispensabile la presenza di:

- 1 collaboratore scolastico per plesso;
- 2 assistenti amministrativi o 1 assistente amministrativo e il D.S.G.A.

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico in base ai turni di servizio.

Art. 10 - Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero

1. Le prestazioni essenziali da garantire in caso di sciopero sono quelle relative allo svolgimento degli scrutini e degli esami, al pagamento degli stipendi al personale, alla vigilanza sui minori durante i servizi di refezione.
2. Determinazione del contingente minimo per garantire le prestazioni necessarie allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali
 - n ° 1 assistente amministrativo
 - n ° 1 collaboratore scolastico
3. Determinazione del contingente minimo per garantire le prestazioni necessarie allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali riguardanti l'effettuazione degli esami di Stato:
 - n ° 2 assistenti amministrativi e 1 assistente amministrativo e il D.S.G.A.
 - n ° 2 collaboratori scolastici
4. Determinazione del contingente minimo per garantire le prestazioni necessarie al pagamento degli stipendi

- n ° 1 assistente amministrativo e il D.S.G.A.
 - n ° 1 collaboratore scolastico
5. Determinazione del contingente minimo per garantire le prestazioni necessarie all'assistenza alla mensa
- n ° 1 collaboratore scolastico per plesso
6. In situazione di indizione di sciopero, e nel caso in cui il DSGA non riterrà sicura la presenza di personale per il numero ritenuto indispensabile nelle situazioni sopra descritte, si contingerà il personale con il criterio della rotazione a base alfabetica (sempre che ricada nel proprio orario di servizio).

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1 . Spettano alla RSII permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSII medesima. Per il corrente anno scolastico il monte ore è pari a 24 ore e 13 minuti.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.

Art. 12 — Referendum

- 1 . Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO

- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13 - Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha gli obblighi in materia di sicurezza individuato ai sensi del D. L. vo 81/2008.

Art. 14 - Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSII al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. La RSU deve dare comunicazione per iscritto al Dirigente dell'avvenuta designazione o non designazione dell'RLS.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 16 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formate attraverso specifici corsi. Per il personale ATA le ore di formazione, se effettuate al di fuori dell'orario di servizio sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 — Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- c) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- d) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.

Per l'a.s. 2019/2020 le risorse di cui al presente comma sono analiticamente descritte nell'allegato 1 - ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO - e tengono conto:

- a. dei fondi assegnati dal MIUR e comunicati con la nota 21795 del 30 settembre 2019;
- b. delle economie accertate sui fondi non utilizzati negli anni precedenti; le economie provenienti da attività finanziate con apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnate solo per le medesime attività se ancora svolte, salvo che non fosse esplicitamente previsto che i risparmi potessero essere utilizzati anche per altri fini.

Art. 18 — Attività finalizzate

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, da parte del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico.

Art. 22 - Attività retribuite con il fondo dell'Istituzione scolastica

Si rinvia alla successiva sezione relativa alla Parte economica.

TITOLO QUINTO SCIOPERI

Art. 25 -Norme comuni

In occasione dello sciopero il dipendente, personale A.T.A. e docente:

- è libero di dichiarare o di non dichiarare se aderisce o non aderisce allo sciopero;
- chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile;
- chi dichiara volontariamente la propria scelta non può poi cambiare idea;
- chi ha il giorno libero o il plesso è chiuso (per giorno di chiusura settimanale o per festa patronale) non può essere obbligato a manifestare le proprie intenzioni e non può comunque perdere la retribuzione, né può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

Volontariamente può dichiarare la sua adesione allo sciopero;

- chi sciopera: non deve fare nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero;

- chi non sciopera:

1. deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;
2. può essere obbligato dal Dirigente a cambiare orario, a prestare servizio, con compiti di sorveglianza e/o attività di discussione su tematiche generali, in classi che non sono le sue, e ad essere presente nell'Istituto sin dalla prima ora;
3. non può essere chiamato a prestare servizio per un numero di ore eccedente quello previsto né può essere tenuto a disposizione per l'intera giornata;
4. qualora le lezioni dovessero essere sospese, è tenuto a presentarsi nel plesso in cui svolge la sua attività ed a rimanervi per l'intero arco orario previsto per quel giorno a suo carico;
5. qualora il plesso fosse chiuso, è tenuto a presentarsi nella sede centrale, firmare il foglio di presenza ed a rimanervi per l'intero arco orario previsto per quel giorno a suo carico.

Art. 26 — Sciopero personale scolastico

Il personale A.T.A. e docente non aderente allo sciopero dovrà accogliere tutti gli alunni entrati nella scuola anche se non appartenenti alla propria classe, modificando, se necessario, il proprio orario di lavoro per quella giornata al fine di garantire la copertura oraria necessaria.

Il Capo di Istituto potrà disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno.

In caso di soppressione della mensa e/o del servizio pomeridiano gli insegnanti e i collaboratori scolastici impegnati in tali periodi dovranno essere presenti, con la massima puntualità per esigenze organizzative, alle ultime ore del mattino (o alle prime se le ultime sono già di normale servizio) in base al numero di ore che dovrebbero aver avuto nel pomeriggio (compresa l'eventuale mensa).

Chi non sarà presente senza aver dato comunicazione di eventuali ritardi imprevisti verrà considerato scioperante.

Il responsabile di plesso, o in sua assenza il docente con più anzianità di servizio, visto il numero degli insegnanti presenti, farà entrare le classi per le quali si può garantire la copertura oraria necessaria.

Nelle classi che saranno fatte entrare avranno priorità di insegnamento gli insegnanti delle classi stesse; nel caso in cui l'insegnante dovesse entrare in una classe non sua svolgerà compiti di sorveglianza e/o attività di discussione su tematiche generali e nel registro scriverà "discussione su

.....

Il numero massimo di alunni (anche di classi diverse) che ciascun insegnante potrà avere è di 29 alunni. Gli alunni potranno essere affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici per il tempo strettamente necessario.

I collaboratori scolastici non aderenti allo sciopero e/o assemblea sindacale potranno essere utilizzati su altri plessi.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

DURATA DELL'INTESA

Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.

Su richiesta motivata di una delle Parti le intese possono essere sottoposte a integrazione e/o modifiche.

In caso di controversia su una della materia oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alle procedure per la conciliazione previste dall'art. 2 del C.C.N.L. 2006/09.

PARTE ECONOMICA

CAPO I - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1 - Accordo annuale

All'inizio di ogni anno scolastico vengono determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione del salario accessorio, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore.

Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

Art. 2 — Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MPI;
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
- Eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Art. 3 — Suddivisione delle risorse

La suddivisione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali e i diversi ordini e gradi (o indirizzi) avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari stabilite dal PTOF.

Art. 4 — Conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Art. 5 – Individuazione

Il Dirigente Scolastico individua il personale da utilizzare nelle attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità dagli interessati;
- professionalità in rapporto alle attività da svolgere, nel caso sia richiesta una specifica professionalità.

TITOLO I - FONDO DI ISTITUTO

CAPO II: SUDDIVISIONE ED ASSEGNAZIONE DEL FONDO

Art. 6

Dal Fondo d'istituto verrà tolta la quota relativa all'indennità di amministrazione spettante alla D.S.G.A. come di seguito specificato:

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Numero dei giorni previsti per la sostituzione DSGA | | 30 |
| Quota fissa spettante | 0 | € 1.827,96 |
| Compenso individuale accessorio | 884,4 | € 884,40 |
| Ind. Parte Fissa Per DSGA incaricati (ex art.47) L. Dip. | | € 943,56 |
| Ind. Parte Fissa Per DSGA incaricati (ex art.47) L. Stato | | € 1.252,10 |
| Totale | | € 3.703,56 |
| Importo Lordo giornaliero | | € 10,29 |
| Indennità LORDO Dip. per Ass. Amm. | | € 308,70 |
| Indennità LORDO STATO per Ass. Amm. | | € 409,64 |
| TOTALE COMPLESSIVO DSGA+Sost. Lordo dip, | | € 3.068,70 |
| TOTALE COMPLESSIVO DSGA+Sost. LORDO STATO | | € 4.072,16 |

| | | |
|------|---|--------|
| n. 1 | indennità sostituzione D.S.G.A. per 30 gg (€. | 308,70 |
| A.A. | 10,29/gg) lordo dipendente | |

La suddivisione della parte restante fra personale docente ed ATA avviene secondo questa modalità:

78% personale Docente 22% personale ATA.

In tal modo spettano al **personale docente**:

| | |
|---|--------------|
| a. Miglioramento offerta formativa – 78% Fondo Istituzione Scolastica | €. 15.495,14 |
| b. Funzioni strumentali | €. 2.696,48 |
| c. Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti | €. 1.209,48 |
| d. economie a.s. 2018/2019 ore eccedenti | €. 5.075,74 |
| e. economie a.s. 2018/2019 FIS + Aree a rischio | €. 4.374,98 |
| f. Attività complementare di educazione fisica | €. 583,68 |

Spettano al **personale ATA**

| | |
|---|-------------|
| a. Miglioramento offerta formativa – 22% Fondo Istituzione Scolastica | €. 4.373,72 |
| b. Incarichi specifici del personale ATA | €. 1.455,92 |

L'importo relativo alle Aree a rischio e contro emarginazione scolastica è il seguente:

Art. 7

L'accesso al Fondo sarà permesso anche ai titolari di funzioni aggiuntive o funzioni obiettivo e collaboratori, a condizione che l'attività svolta a carico del Fondo non sia riconducibile alla specifica funzione di cui si è titolari.

Art. 8

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni aggiuntive e strumentali all'insegnamento, di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata attraverso comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, ove possibile, le modalità e i tempi di svolgimento, nonché l'importo lordo spettante.

Art. 9: Informazione

L'informazione preventiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità del medesimo sarà fornita alle R.S.U.

CAPO III: PERSONALE A.T.A.

Art. 10: Attività aggiuntive da retribuire con il Fondo d'Istituto.

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggiore impegno rispetto a quello previsto dal proprio carico di lavoro.

I part-time avranno un riconoscimento proporzionale alle ore prestate.

Vengono incentivate le seguenti attività, per le ore a fianco riportate:

a) collaboratori scolastici

| n. incarichi | Descrizione incarico | Importo complessivo | note |
|--------------|---|---------------------|----------------------|
| 9 | pre scuola - assistenza alunni - collaborazione assistenza handicap - collaborazione per servizio mensa - progetti - intensificazione - sostituzione colleghi | 1.800,00 | n. 9 — 200€ cadauno; |
| | TOTALE | 1.800,00 | |

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
| 3 | Sistemazione archivi – necessità imprevedute – scadenze – sostituzione colleghi flessibilità oraria – intensificazione | | n. 1 € 500,00 cadauno n. 1 € 400,00 cadauno n. 1 € 100,00 cadauno |
| | TOTALE | 1.000,00 | |

Art. 11: Incarichi specifici.

In base all'art. 47 del CCNL 2003, vengono identificati i seguenti incarichi specifici (€ 1.455,92 lordo dipendente):

a) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

| n. incarichi | Descrizione incarico | Importo complessivo | note |
|--------------|----------------------------------|---------------------|------|
| 1 | Area personale e gestione server | 300,00 | |
| 1 | Area didattica | 100,00 | |
| 1 | Protocollo | 400,00 | |
| | TOTALE | 800,00 | |

b) COLLABORATORI SCOLASTICI

a) Collaboratori scolastici

| n. incarichi | Descrizione incarico | Importo complessivo | note |
|--------------|--|---------------------|--------------------|
| 9 | Flessibilità oraria – carico di lavoro – collaborazione – manutenzione e sistemazione arredi e sussidi | 450,00 | 9 €. 50,00 cadauno |
| 3 | Cura l'assistenza agli alunni anche diversamente abili, riguardo all'uso dei servizi igienici e alla cura dell'igiene personale. Fornisce assistenza agli studenti temporaneamente disabili, in relazione alle loro necessità di spostamento all'interno e all'esterno dell'Istituto. | 150,00 | 3 €. 50,00 cadauno |
| | TOTALE | 600,00 | |

Gli incarichi relativi alla manutenzione si intendono per: sistemazione arredamento di aule e laboratori (spostamento, montaggio e sistemazione delle scaffalature, nonché spostamento e sistemazione di mobili o libri).

CAPO IV: DOCENTI

Art. 12: Attività da retribuire con il Fondo d'Istituto

1. Sono incentivabili con il Fondo di Istituto tutte le attività deliberate dal Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio d'Istituto.
2. Le stesse possono essere attività svolte oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggiore impegno rispetto a quello previsto dal proprio carico di lavoro. Sono incentivabili le attività di insegnamento svolte oltre l'orario di servizio riguardanti attività di recupero, potenziamento e realizzazione di progetti effettuate oltre l'orario scolastico degli alunni come pure la realizzazione di progetti effettuata entro l'orario scolastico degli alunni, ma oltre il proprio orario di servizio.
3. Sono incentivabili, anche in modo forfettario, le seguenti attività funzionali all'insegnamento:

| ATTIVITA' | IMPORTO/ORE |
|---|-------------|
| 1° collaboratore compresa sostituzione D.S. per assenza e malattia | 2.500,00 € |
| 2° collaboratore del D.S. | 1.250,00 € |
| Responsabili di plesso (n. 3 per 650,00 € ciascuno, n. 1 per 600 € e 1 €. 500,00 ciascuno) | 3.050,00 € |
| Insegnanti prevalenti scuola primaria (n. 15 per €. 100,00 cadauno) | 1.500,00 € |
| Team digitale (n.1 €. 150,00 – n. 1 team + registro elettronico Secondaria di 1° grado €. 300,00) | 450,00 € |

| | |
|--|------------|
| Referente Registro elettronico primaria | 500,00 € |
| ASPP (n. 1 per 450 € per organizzazione formazione e verifica documentazione del personale, n. 2 per 75,00 € ciascuno) | 600,00 € |
| Referente gruppo H | 1.000,00 € |
| Referente P.E.S. | 75,00 € |
| Referente bullismo | 230,00 € |
| Referente Intercultura | 100,00 € |
| Docenti tutor anno prova (n. 4 x €. 150,00 ciascuno) | 600,00 € |
| Docenti coordinatori di classe (n. 5 per 200 € ciascuno, classi Prima e Seconda, n. 4 per 250 € ciascuno, classi Terze e 2° B) | 2.000,00 € |
| Continuità Scuola Primaria (39 ore funzionali) | 682,50 € |
| Continuità Scuola Secondaria (47 h funzionali+4 h aggiuntive all'insegn.) | 962,50 € |
| Progetto Giochi d'autunno (4 h funzionali per n.1 + 5 h funzionali per n. 1) | 157,50 € |
| Progetto Pedagogia clinica scuola (sportello ascolto) | 850,00 € |
| Progetto Accademia di Natale (17 ore funzionali) | 297,50 € |
| Progetto Inserimento, integrazione ed inclusione (4 ore funzionali) | 70,00 € |
| Progetto Insieme contro il bullismo (6 ore funzionali) | 105,00 € |
| Progetto Civica...mente - Ed. Legalità (5 ore funzionali) | 87,50 € |

4. L'importo per le Aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica viene suddiviso dando parte della quota prevista per la voce in oggetto ossia € 341,25 corrispondenti a 19 h e 30 min., al personale Docente per attività di insegnamento, ripartito tra i vari Plessi secondo il piano presentato dalla referente per l'Intercultura. All'interno del monte ore, sono previste 6 ore e 30 min per il recupero di alunni in difficoltà Scuola Primaria Baruchella e 5 ore Scuola Primaria Trecenta, 2 ore Scuola Secondaria di primo grado Baruchella e 6 ore Scuola Secondaria di primo grado Trecenta.

5. Verranno utilizzati € 1.050,00 per la sostituzione dei colleghi assenti tra scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Art. 13: Funzioni strumentali all'insegnamento (F.S.)

Il numero delle F.S. e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente scolastico.

Le parti, vista la disponibilità finanziaria, valutati i carichi di lavoro corrispondenti, convengono di corrispondere i seguenti compensi alle relative funzioni strumentali (disponibilità di € 2.696,48 lordo dipendente):

| | |
|---|-------------------|
| Coordinamento e gestione delle attività di orientamento | € 1.050,00 |
| P.O.F. (n. 2 € 500,00 cadauno) | <u>€ 1.000,00</u> |
| | € 2.050,00 |

Art. 14: Attività complementari di educazione fisica

Per le attività complementari di educazione fisica, in particolare per il progetto "Più passione per lo sport", sono disponibili € 583,68 lordo dipendente.

Art. 15: Misura dei compensi

Le attività di insegnamento svolte oltre l'orario di servizio vanno compensate secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.

Art. 16: Natura premiale della retribuzione accessoria

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono esplicitare preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica, da parte del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico, della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente, in accordo con la RSU, dispone — a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi

Art. 18: Variazione della situazione

La validità del presente contratto, per quanto riguarda la sola parte economica, è subordinata alle assegnazioni finanziarie che il Ministero, attraverso i propri Uffici periferici, assegnerà a questo Istituto; nel caso in cui pervenissero nuovi finanziamenti ne sarà data comunicazione e su di essi verrà effettuata contrattazione; in tale sede saranno fornite anche le variazioni di bilancio conseguenti.

Art. 19: Fondo per la valorizzazione del personale docente

Ai sensi della nota 21795 del 30 settembre 2019, all'Istituto sono assegnati € 5.826,07 per la valorizzazione del personale docente a.s. 2019-2020. L'importo è al lordo dipendente.

Alla contrattazione d'Istituto spettano, come previsto all'articolo 22, comma 4, lettera c) del CCNL, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ossia i criteri per determinare l'ammontare dei compensi.

Data la situazione emergenziale verificatasi a causa del Covid-19 e che ha costretto gli insegnanti a svolgere attività di didattica a distanza, il Dirigente Scolastico ha ritenuto di proporre un riconoscimento a tutti coloro che si sono impegnati in tale attività, 6 ore ad € 17,50 (lordo dipendente) per un importo pari ad € 105,00 cadauno. La parte sindacale approva.

Ad integrazione del F.I.S. vengono retribuiti con le economie della valorizzazione del personale docente a.s. 2018/2019 gli insegnanti che hanno collaborato e dato supporto nella gestione della didattica, soprattutto durante il periodo emergenziale per un importo pari a € 2.605,00.

CAPO I
PARTE COMUNE

Art. 1 - Permessi retribuiti e brevi. Scambio d'orario.

In relazione alla sempre maggiore difficoltà a far fronte alle esigenze di sostituzione del personale assente e considerando il risparmio economico per l'Amministrazione rispetto alla sostituzione del dipendente per l'intera giornata, si concorda quanto segue:

- a) Il personale docente e A.T.A., in alternativa ai permessi retribuiti e/o permessi brevi, può usufruire di scambio d'orario, concesso dal Dirigente scolastico previa valutazione della salvaguardia dei diritti degli alunni e a condizione che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio.
- b) La motivazione della richiesta di scambio d'orario sarà fornita mediante autocertificazione del richiedente e non sarà respinta dal Dirigente scolastico, salvo cause di forza maggiore o per verificate esigenze di servizio, come da comma precedente, e sarà accompagnata da dichiarazione del collega che assicura lo scambio;
- c) Ai sensi dell'art.33 del CCNL vigente, ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Le modalità di fruizione di tali permessi sono disciplinate dall'art. 33 stesso, a cui si fa riferimento. Si ricorda che i permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Si ricorda, inoltre, che l'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Art. 2 - Ore eccedenti

Le ore eccedenti l'orario settimanale sono retribuite secondo il CCNL vigente e gli insegnanti saranno utilizzati tra quanti si renderanno disponibili, nel seguente ordine di priorità: tra quelli della stessa classe, della stessa disciplina e dello stesso Plesso.

Art. 3 - Criteri per la scelta dei partecipanti a Corsi di Formazione del personale docente e A.T.A. o analoghi.

L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento dev'essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale o periferica, da soggetti qualificati (Università, Istituti pubblici di ricerca, ...) o accreditati.

Il numero massimo dei partecipanti verrà determinato in rapporto alla disponibilità di personale del/dei plessi di appartenenza di coloro che faranno la richiesta.

Per i docenti, qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste, in tutto o in parte coincidenti, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività d'insegnamento secondo l'orario delle lezioni in vigore, il Dirigente Scolastico, tenuto conto anche di eventuali assenze programmate o non programmate di altri docenti del plesso nello stesso periodo, darà priorità nell'ordine a:

- a) docenti che rivestano ruoli di supporto ai colleghi (funzioni strumentali, referenti d'Istituto, referenti di progetto, ...);
- b) docenti che si impegnino per iscritto a divulgare quanto appreso ai colleghi attraverso momenti formali d'incontro;
- c) docenti che nell'a.s. precedente non abbiano fruito di permessi.

Per il personale collaboratore scolastico, per dare maggiori opportunità di formazione, si applicherà la flessibilità oraria e la possibilità di utilizzo del personale anche su plessi diversi da quello di appartenenza.

Art. 4 — Diritto alla disconnessione

Il personale scolastico sarà contattato telefonicamente o via mail dalla Dirigenza nella maggioranza dei casi in orario di servizio antimeridiano, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.30. Potrà accadere che, in casi limitati e solo per urgenze, il personale sia contattato in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30. In nessun caso verrà contattato dalle 19.30 alle 7.30 del mattino successivo, a meno che non si tratti di personale A.T.A. che abbia dato la propria disponibilità per interventi notturni e/o festivi nel caso suoni l'allarme del Plesso. Il personale, nel caso di comunicazione via mail, è tenuto alla conoscenza del contenuto della stessa entro le 48 ore.

CAPO II

PERSONALE DOCENTE

Art. 5 - Orario di lavoro

a) Criteri generali

1. L'orario di docenza sarà distribuito, di norma, su non meno di 5 giorni settimanali e in non meno di 2 giorni per il personale in regime di part-time; pertanto, nella stesura dell'orario si potrà tener conto che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale tenendo conto della sua proposta.
2. I giorni "liberi" dall'insegnamento saranno fruiti dai docenti a rotazione.
3. Il numero dei rientri pomeridiani dovrà essere assegnato in modo equanime.
4. Ferme restando le competenze in materia di definizione dell'orario delle attività di insegnamento, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla L. 1204/71, dalla L. 104/1992 e dal D.L. 151/2001.
5. Le ore "a disposizione" potranno essere utilizzate per la sostituzione di colleghi assenti e/o per Progetti di Plesso secondo delibera del Collegio dei docenti.
In caso di assenza si procede alla nomina del supplente dopo aver primariamente utilizzato le ore a disposizione e successivamente le ore eccedenti; nel caso questo non fosse possibile, per garantire il diritto allo studio (vedi anche Nota Ministeriale 14991 del 06-10-2009) si procederà alla nomina di supplente dal secondo giorno se l'orario di servizio del docente assente risulterà superiore alle due ore.
6. Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel CCNL del Comparto scuola, l'orario di servizio giornaliero non potrà superare le 9 ore e la durata massima dell'impegno orario giornaliero continuativo è fissata in 7 ore e 12'; oltre tale periodo dovrà esserci un'interruzione di almeno 30'.
7. Le attività di sorveglianza educativa alla mensa dovranno essere effettuate a turno (annualmente) al fine di distribuire equamente il carico di lavoro.
8. La partecipazione a riunione di organi collegiali - comunque articolati — di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art.42 del CCNL 4/10/1994, che ecceda i limiti di cui alla predetta norma, rispetto alla programmazione annuale approvata dal Collegio docenti, costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.

b) Docenti di sostegno

I docenti di sostegno non possono, di norma, essere adibiti alla sostituzione di colleghi assenti, se non per brevi periodi riconducibili a unità orarie, non superiori ad una giornata e per eventi imprevisti per i quali non si è potuto provvedere alla sostituzione in maniera programmata, e solo nella propria classe. Si ribadisce che il docente di sostegno, in quanto "docente della classe", dovrà rimanere in classe anche in caso di assenza dell'alunno seguito e dovrà partecipare agli incontri deliberati nel Piano delle attività, in particolare i ricevimenti generali e la consegna delle schede, per l'intero orario stabilito, in affiancamento al docente coordinatore.

c) Docenti in servizio su più Plessi

I docenti a scavalco possono essere assegnati ad un massimo di due Plessi.

Lo scavalco, ove possibile, dovrà essere effettuato in giornate non coincidenti limitando al massimo gli spostamenti nell'arco della stessa giornata e, comunque, prevedendoli in un numero non superiore a due giorni nell'arco di ciascuna settimana.

Art. 6 - Casi particolari di utilizzazione.

1. Nel caso in cui la classe sia in viaggio o visita didattica, in base a quanto previsto nel CCNL i docenti potranno essere utilizzati per attività d'insegnamento per un numero pari a quello previsto dal proprio orario giornaliero, prioritariamente nell'ambito del proprio Plesso; in caso eccezionale, debitamente motivato, anche in Plessi diversi in base alla graduatoria d'Istituto. Eventualmente diverse forme di utilizzazione possono essere concordate con il docente interessato.

2. Nei periodi intercorrenti tra il 01 settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano programmate nel limite previsto dal CCNL vigente.

Art. 7 — Orario delle riunioni.

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, se non per motivi di particolare importanza e urgenza.
2. Le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14 e non oltre le ore 19; la durata massima di una riunione — salvo eccezionali esigenze — è fissata in ore tre.
3. Il Dirigente scolastico provvederà a definire — all'interno del piano annuale delle attività — un calendario delle riunioni.
4. Eventuali variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, fatto salvo il verificarsi di situazioni eccezionali.

Art. 8 — Vigilanza

La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata tra i docenti che hanno lezione prima dell'intervallo o secondo il Piano di sorveglianza di Plesso.

CAPO III

PERSONALE A.T.A.

Art. 9 — Atti preliminari

1 - Il Dirigente Scolastico, sentita la D.S.G.A., stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità 2 — In considerazione di quanto previsto dall'art. 64 comma 4 del C.C.N.L., le ore relative ai corsi di aggiornamento frequentati potranno essere recuperate solo previo accordo con il D.S. e la D.S.G.A. compatibilmente con le esigenze della scuola.

Art. 10 — Assegnazione ai plessi, succursali e sezioni staccate

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Prioritariamente deve esserci una distribuzione che ripartisca omogeneamente il personale formato per la prevenzione incendi e primo soccorso.
3. Successivamente a quanto stabilito nel comma 2, il personale viene confermato nella sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti e previa copertura.
4. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola nell'anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli interessati ed eventualmente della graduatoria interna:

-assegnazione di un'unica sede di servizio del personale utilizzato su due o più sedi -
assegnazione ad altra sede del personale già in servizio

-assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 02 Settembre –
-assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato

5. Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria del Plesso interessato.

6. In tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge 104/92

7. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione di una o più unità di personale.

Art. 11 — Sostituzione dei colleghi assenti

La sostituzione dei colleghi assenti avverrà attraverso Personale dei Plessi maggiormente forniti, indipendentemente dalla graduatoria e a turnazione o con ore straordinarie che saranno poi recuperate durante il periodo estivo o di sospensione delle lezioni.

Art. 12 — Chiusura prefestiva

Tale chiusura può essere disposta previa delibera del Consiglio di Istituto quando è richiesta almeno dal 75% del personale in servizio e su valutazione del Dirigente stesso.

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, a meno che il personale non intenda estinguere crediti di lavoro, con: - giorni di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite.

Art. 13 — Crediti di lavoro, lavoro straordinario e riposi compensativi

1 - Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo, nonché le attività riconosciute come maggior onere in servizio, oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.

2. - Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

3. - La prestazione di lavoro straordinario è espressamente e preventivamente autorizzata dal Dirigente o dal D.S.G.A. sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.

4. - Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono essere monetizzate oppure, su richiesta del dipendente, dar luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di tre mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Art. 14 — Orario di servizio, rilevazione dell'orario e ritardi. Fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. - Nella definizione dell'orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità di servizio, assicurando le prime qualora non siano in contrasto con quest'ultime.

L'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC.

2. - Durante i periodi di chiusura totale dei locali (es. elezioni politiche, interruzione dell'energia elettrica) i collaboratori scolastici dei Plessi interessati faranno servizio in quelli vicini solo se in essi ci saranno particolari necessità. Le chiamate seguiranno l'ordine della graduatoria a partire dall'ultimo.

3. - Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatico.

4. - Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

5. - Ogni ritardo sull'orario di ingresso al lavoro va debitamente motivato e comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio. Resta inteso che per ritardi frequenti o privi di adeguata motivazione verrà applicato quanto previsto nel codice disciplinare.

6. — Ai sensi dell'art.22, comma 4, lettera c6) del CCNL 2016-2018 sono previsti i seguenti criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:

- a) l'orario flessibile è permesso se favorisce l'erogazione del servizio e non lo contrasta. Pertanto la flessibilità non può costituire un sistema al quale il dipendente aderisce per giustificare ritardi, iniziando o finendo a proprio piacimento l'orario di servizio - in tal caso è valido il comma precedente — ma piuttosto deve rappresentare un sistema organicamente programmato e funzionalmente giustificato.
- b) Perché sia concessa la flessibilità è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
 - il personale deve appartenere ad una delle seguenti categorie: genitore con figli minori di 3 anni; genitore con figli in età scolare; persona disabile o che assiste familiare disabile e/o anziano;
 - il personale deve fare formale richiesta al Dirigente, debitamente motivata secondo il punto precedente;
 - la richiesta dev'essere compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
- c) I criteri per individuare le fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario d'inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezzora successiva all'orario di conclusione delle lezioni;
- d) L'orario va concordato e autorizzato dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, assicurando sempre lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari previste.
- e) In aggiunta ai punti precedenti il personale A.T.A. può usufruire di scambi del turno di lavoro, alle condizioni previste all'art. 1 lettera a).
- f) Vale, inoltre, quanto previsto all'art. 53, comma 2, del CCNL 2006-2009.

Art. 15 - Accordo annuale

All'inizio di ogni anno scolastico vengono determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione del salario accessorio, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore

Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

Art. 16 — Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal Ministero;
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
- Eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Art. 17 — Suddivisione delle risorse

La suddivisione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali e i diversi ordini e gradi (o indirizzi) avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari stabilite dal POF Triennale.

Art. 18 — Criteri di suddivisione delle risorse

I requisiti per accedere agli incarichi relativi sono stati identificati in titoli e/o esperienze connesse alle competenze necessarie per l'espletamento delle funzioni identificate.

Art. 19 — Conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Art. 20 — Individuazione

Il Dirigente Scolastico individua il personale da utilizzare nelle attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità in rapporto alle attività da svolgere, nel caso sia richiesta una specifica professionalità;
- disponibilità dagli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Piero Bassani



PARTE SINDACALE

RSU

Stefania Avanzi



Bruna Ghiotti



Bruna Viero

OO.SS.

CISL SCUOLA

FLC CGIL

GILDA

SNALS

UIL SCUOLA
